

ORDINANZA N. 1/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale del Levante:

- VISTI** gli articoli 6 comma 1, lettera a), 8 comma 3 e 16 comma 2, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;
- CONSIDERATA** la necessità di meglio disciplinare l'espletamento delle operazioni portuali con particolare riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi alla movimentazione di merci solide alla rinfusa e merci pericolose;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 272/1999;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- VISTO** il D.M. 31.3.1995, n. 585;
- VISTO** il D.M. 06.02.2001, n. 132;
- ACQUISITO** il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Bari
- ACQUISITI** i pareri della Commissione Consultiva Locale e del Comitato Portuale, rispettivamente nelle sedute del 28.01.2014 e del 15 aprile 2014

ORDINA

Art. 1

L'Art. 17 "Operazioni con merci alla rinfusa solide e merci pericolose" dell'Ordinanza n. 2/2008, che disciplina lo svolgimento delle operazioni portuali nel porto di Bari è così sostituito:

"In ossequio a quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 272/1999 ("Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose") e fermo restando il contenuto dell'articolo 12 dello stesso decreto ("Locali chiusi a bordo delle navi"), qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata ex art.16 della L.84/94 ovvero il comandante della nave in caso di autoproduzione, provvede, tramite un consulente chimico di porto e prima dell'inizio delle operazioni in parola, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza comunicandole all'Autorità Portuale e all'Autorità Marittima, che, in coordinamento, potranno disporre i conseguenti controlli."

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Bari, li 16 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Francesco P. Mariani